

REGOLAMENTO (CEE) N. 3504/91 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1991****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3391/91 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che con la decisione 91/30/CEE del Consiglio ⁽³⁾, relativa alla conclusione dello scambio di lettere complementari all'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1991, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che è materialmente impossibile importare fisicamente in Spagna i quantitativi di granturco e di sorgo in oggetto entro la data del 28 febbraio 1992, come prevede l'accordo; che occorre quindi applicare la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1799/87 ed effettuare pertanto l'importazione dei quantitativi previsti per il 1991 durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1992;

considerando che allo scopo di evitare perturbazioni nel mercato spagnolo è necessario facilitare la distribuzione nel tempo delle importazioni fino al mese di aprile; che a questo fine è una misura appropriata incrementare la riduzione del prelievo dell'ammontare delle maggiorazioni mensili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 19 dicembre 1991. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 25 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I certificati di importazione relativi alla presente gara sono validi dal 1° gennaio al 30 aprile 1992.

3. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾ ai titoli rilasciati nell'osservanza del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione⁽³⁾.

4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁴⁾ tenendo conto delle offerte pervenutele:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. L'ammontare della riduzione del prelievo all'importazione aggiudicato conformemente al paragrafo 1 è aumentato di:

- 1,5 ECU per ogni tonnellata per il granturco importato durante il mese di gennaio 1992;
- 3 ECU per ogni tonnellata per il granturco importato durante il mese di febbraio 1992;
- 4,5 ECU per ogni tonnellata per il granturco importato durante il mese di marzo 1992;
- 6 ECU per ogni tonnellata per il granturco importato durante il mese di aprile 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

3. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La cauzione è incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) allorché l'aggiudicatario fornisce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; questa prova può essere fornita tramite una fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore in Spagna;
- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre 2 ore dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora contemplata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

[Regolamento (CEE) n. 3504/91]

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo (in tonnellate)	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				